

Problemi giuridici del rilievi fotogrammetrici

Leonardo Rinella

Magistrato del Tribunale di Bari

L'impiego della fotogrammetria da parte della polizia giudiziaria, soprattutto per il rilievo di dati inerenti a sinistri stradali, pressoché ignorato nel nostro Paese, non è invece nuovo in altri Stati. La polizia svizzera è, ad esempio, in possesso di idonee attrezzature, facilmente impiegate da personale altamente specializzato; altrettanto dicasi per quella olandese, svedese, danese, tedesca.

Notevoli sono i vantaggi derivanti dall'impiego di tecniche fotogrammetriche. A prescindere dalla impossibilità di incorrere in errori di misurazione, possibili a verificarsi, invece, nel corso di misurazioni a mezzo della tradizionale striscetta metrica, la fotogrammetria permette in ogni momento di evidenziare dati che, a un primo sommario esame del luogo del delitto, erano magari sfuggiti al rilevatore e, conseguentemente, non sarebbero stati indicati e misurati avvalendosi dei metodi tradizionali.

La fotogrammetria permette inoltre di acquisire al processo, con un solo rilievo, e la documentazione fotografica e quella planimetrica, che normalmente vengono invece operate separatamente, con dispendio di tempo e di personale.

Sul piano della operatività pratica non sarebbe difficile dotare gli organi più qualificati della polizia (polizia stradale, nuclei radiomobili CC, nuclei investigativi dei Carabinieri e della Guardia di finanza) di unità mobili di ripresa, consistenti in auto attrezzate con camere stereometriche, del tutto simili ai mezzi impiegati in altri Paesi.

Nel nostro Paese, patria del diritto, ma anche del cavillo e del bizantinismo giuridico, sono sorti subito dubbi ed incertezze in ordine alla legittimità di impiego di tali tecniche fotogrammetriche ed alla compatibilità delle stesse con la normativa in vigore; ci si è quindi chiesto se l'impiego della fotogrammetria possa trovare ingresso nel processo penale ed in quello civile.

Qui di seguito tenteremo di dare una risposta che non può non essere decisamente positiva.

Nel processo penale il primo momento in cui appare utile l'ausilio delle tecniche fotogrammetriche è quello del cosiddetto "sopralluogo" o "accesso" con il quale l'ufficiale di polizia giudiziaria, informato di un delitto, si porta sul luogo ove lo stesso è stato commesso.

Per il combinato disposto degli artt. 223, 225 e 309 C.P.P., gli ufficiali di polizia giudiziaria possono effettuare, sia direttamente che a mezzo di ausiliari, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici, intesi a documentare le tracce rilevate direttamente. Non si vede quindi perché dovrebbe essere vietato alla polizia giudiziaria, che ha indubbiamente personale altamente specializzato e quindi potrebbe eventualmente disporre di ufficiali di P.G. particolarmente preparati nel ramo, o che, in ogni caso,

può tranquillamente far ricorso a tecnici ausiliari, di eseguire rilievi fotogrammetrici con i quali acquisire quei dati obbiettivi che hanno formato oggetto dell'ispezione visiva.

Più complesso è invece il problema quando si tratti di operare l'interpretazione o traduzione dei rilievi fotogrammetrici eseguiti.

Se tale "traduzione" si esaurisse nella semplice lettura di dati obbiettivi, indubbiamente sarebbe operazione tranquillamente eseguibile dagli ufficiali di P.G.

Ma, ove si ritenesse che le indagini in questione comporterebbero pur sempre un giudizio, una valutazione, una capacità tecnica, sarà molto più opportuno riservare l'operazione al magistrato o ad un suo perito d'ufficio.

Il secondo momento in cui le tecniche fotogrammetriche possono apparire utili nel processo penale è all'atto dell'istruzione, sia essa sommaria o formale.

Il magistrato può ritenere utile ricorrere a tali tecniche o quando esegue personalmente l'ispezione, o quando desidera "tradurre in misure" i dati acquisiti dalla riproduzione fotogrammetrica della P.G.

Ne] primo caso il magistrato potrà tranquillamente eseguire i rilievi obbiettivi avvalendosi o del personale qualificato di polizia giudiziaria o di un consulente tecnico nominato d'ufficio.

Nel secondo, proprio perché la lettura implica una certa valutazione che abbisogna del controllo della difesa dell'imputato, la stessa andrà effettuata nella forma della perizia o consulenza tecnica, facendo assistere, nei modi previsti dalla legge, il difensore o un perito di parte da questi nominato, il quale potrà seguire le operazioni (gli apparecchi, a quanto sappia, permettono l'osservazione contemporanea da parte di due persone), fare le sue osservazioni ed avanzare richieste.

In definitiva le tecniche fotogrammetriche appaiono non solo assolutamente compatibili col processo penale, ma certamente offrono maggiori garanzie proprio al difensore. Non è chi non veda come i dati documentali rimangono sempre in processo e possono in qualsiasi momento essere controllati e ricontrollati, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le ordinarie tecniche invece offrono il rischio, una volta spostati, corpi oggetti o luoghi, che taluni dati, rivelatisi utili solo in seguito, non possano essere più ricostruiti e vadano irrimediabilmente dispersi.

Anche nel giudizio civile il giudice può disporre l'ispezione dei luoghi nel corso di tutto il procedimento di merito, facendosi assistere, se del caso, da un consulente tecnico specie quando siano necessarie particolari nozioni tecniche.

L'art. 261 C.P.C., nell'esemplificare i mezzi di cui il giudice può avvalersi per rendere più che sia possibile esauriente il risultato dell'ispezione e fedele la documentazione relativa, elenca i rilievi, i calchi e le riproduzioni fotografiche. Poiché trattasi di elencazione non tassativa, è facile ricavare che anche le riproduzioni fotogrammetriche sono legittime, naturalmente eseguite da uno o più consulenti, altamente specializzati.

Dal punto di vista pratico non è chi non veda quale utilità possano avere le riproduzioni fotogrammetriche nel processo civile. A prescindere da quanto già precisato a proposito del processo penale, va da aggiungere che le riprese fotogrammetriche permettono di raggiungere luoghi inaccessibili e di rilevare misure che difficilmente potrebbero essere riprese.

Tali riprese appaiono utili soprattutto nelle controversie riguardanti proprietà immobiliari, rispetto di distanze, luci vedute, servitù, confini, ecc.

Va aggiunto che nel processo civile la prova fotogrammetrica può tranquillamente essere fornita da una delle parti in causa. E' noto che il principio dispositivo domina il giudizio civile, secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione essenzialmente le prove che gli forniscono le parti (art. 115 C.P.C.).

L'attore o il convenuto potranno far eseguire a loro iniziativa riprese fotogrammetriche, che poi metteranno a disposizione del giudice che, eventualmente, potrà controllare i risultati avvalendosi di consulente tecnico.

E' d'uopo concludere per non annoiare l'uditorio con elugubrazioni estranee al tema essenziale del convegno.

Quello che interessa ribadire è che le tecniche fotogrammetriche possono trovare pieno

e legittimo ingresso anche nel mondo giudiziario, con legale ed incondizionato valore probatorio.

E' compito degli esperti della materia sensibilizzare gli organi giudiziari e della polizia perché si comprenda l'importanza di questi nuovi metodi, per accoglierli in fatto, oltre che in diritto. Andrebbero quindi seguite ed incentivate le iniziative che in questa Città ha adottato il Prof. Daddabbo, che ha organizzato corsi per magistrati e ufficiali di P.G., aprendo loro degli orizzonti sconosciuti.

Ci auguriamo che in una prossima occasione anche polizia e magistratura possano offrire non solo il contributo di una sterile relazione ma anche elaborati fotogrammetrici per la mostra.